

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro I - Delle persone e della famiglia
Titolo VI - Del matrimonio

Art. 220 Amministrazione della comunione (Abrogato)

[Solo il marito può amministrare i beni della comunione e stare in giudizio per le azioni riguardanti la medesima ; ma non può, salvo che a titolo oneroso, alienare o ipotecare i beni la cui proprietà cade nella comunione .]